



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 10, comma 1, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare", di seguito denominato "codice", ai sensi del quale il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della Difesa, è il massimo organo gerarchico e disciplinare;
- VISTO l'articolo 26 del codice, in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa;
- VISTO l'articolo 1425 del codice, in materia di perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle;
- VISTO l'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", di seguito nominato "regolamento", che definisce le competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante la "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 72 del 26 marzo 2013, Supplemento ordinario, n. 20 e, in particolare, l'articolo 27 che disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 13 settembre 2022, che riconosce la figura di "Veterano della Difesa" al personale militare, in servizio e in congedo, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, che nell'adempimento dei doveri del servizio operativo o addestrativo in Patria o all'estero ha riportato traumi fisici o psichici invalidanti;
- RAVVISATA l'opportunità di estendere il riconoscimento del titolo onorifico di "Veterano della Difesa" al personale militare che abbia prestato meritorio e prolungato servizio nelle Forze armate e nell'Arma dei carabinieri avendo servito onorevolmente il Paese, sia in Patria che nei teatri operativi, ancorché senza essere divenuto inabile a seguito di traumi fisici o psichici invalidanti riportati nell'adempimento dei doveri del servizio in Patria o all'estero;

DECRETA

Art. 1

Veterano della difesa

1. Ai fini del presente decreto è “Veterano della Difesa”, di seguito “Veterano”, il personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, che si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aver riportato traumi fisici o psichici invalidanti nell’adempimento dei doveri del servizio operativo o addestrativo in Patria o all’estero, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della difesa 13 settembre 2022;
- b) essere stato insignito di decorazioni al valor militare;
- c) essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - 1) aver raggiunto i venticinque anni di servizio effettivo;
 - 2) aver conseguito una valutazione non inferiore a “eccellente” nei cinque anni precedenti la valutazione dei requisiti;
 - 3) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato ovvero eventuali condanne per delitto non colposo, nel caso in cui non sia intervenuto alcun vaglio disciplinare.

Il possesso del requisito indicato alla lettera, c) punto 1,) non è richiesto per il personale insignito di decorazione dell’Ordine militare d’Italia ovvero di Medaglia al valore o al merito di Forza armata.

2. Al personale che si trova in una delle tre condizioni indicate dal comma 1 e che, in aggiunta, ha partecipato ad almeno una operazione condotta fuori dal territorio nazionale, è conferito il titolo onorifico di “Veterano delle missioni internazionali” in luogo di quello di “Veterano”.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, con propria determinazione, indica le operazioni e le date di inizio e termine delle stesse, nonché le zone di intervento e le altre eventuali condizioni che danno luogo alla concessione del titolo onorifico indicato al comma 2.

Art. 2

Celebrazione della Giornata del Veterano

1. La giornata del Veterano, istituita all’articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 13 settembre 2022, è celebrata l’11 novembre di ogni anno, nell’ambito del Ministero della difesa, anche attraverso iniziative volte a rafforzare lo spirito di appartenenza e di abnegazione, nonché a contribuire alla diffusione della “cultura della Difesa”.

Art. 3

Medaglia al merito di “Veterano della Difesa” e di “Veterano delle Missioni Internazionali”

1. Sono istituite le seguenti Medaglie onorifiche:

- a) Medaglia al merito di “Veterano della Difesa”;
- b) Medaglia al merito di “Veterano delle missioni internazionali”, per il personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, che ha servito il Paese senza demerito, e che si trova nella condizione indicata all’articolo 1, comma 2.

2. La Medaglia al merito di “Veterano della Difesa”, di cui al comma 1, lettera a), è concessa al personale militare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1.

3. La Medaglia al merito di “Veterano delle missioni internazionali” è concessa al personale militare che, in aggiunta ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, ha preso parte, per un periodo continuativo non inferiore a quindici giorni, ad almeno una operazione fuori dal territorio nazionale, ovvero è stato assegnato presso le sedi di “Comando e Controllo” o supporto logistico dell’operazione, dislocate al

di fuori del territorio nazionale. Per gli equipaggi di volo, il conferimento spetta al personale che ha preso parte, nella zona delle operazioni, a cinque missioni su aeromobili ad ala fissa, ovvero a dieci missioni su aeromobili ad ala rotante. Si prescinde dal vincolo della dislocazione nell'area delle operazioni per il personale pilota e di supporto alle operazioni con aeromobili a pilotaggio remoto (APR), che ha effettivamente preso parte all'operazione per un minimo di cinque missioni o di venti ore di volo.

4. Nei confronti del personale deceduto ovvero che ha riportato ferite, mutilazioni o contratto malattie, riconosciute dipendenti da causa di servizio, che ne hanno determinato il ritiro anticipato dalle operazioni, si prescinde dai limiti temporali e numerici indicati al comma 3.

Art. 4

Caratteristiche

1. Il Capo di stato maggiore della difesa indica, con propria determinazione, le caratteristiche e gli elementi costitutivi delle medaglie al merito di "Veterano della Difesa" e di "Veterano delle missioni internazionali" nonché dei relativi nastri e spille per abiti civili di cui in Annesso 1.

2. Il diploma contiene i dati anagrafici dell'insignito, la tipologia di Medaglia al merito conseguita e la data di conferimento dell'onorificenza.

3. Il personale militare cui è attribuito il predetto riconoscimento è autorizzato a fregiarsi della relativa medaglia e del nastro secondo le modalità precisate nei regolamenti sulle uniformi di ciascuna Forza armata. Il personale insignito di entrambe le onorificenze è autorizzato a fregiarsi solo di quella di "Veterano delle Missioni Internazionali".

4. I costi derivanti dall'acquisto delle insegne sono a carico dei beneficiari.

Art. 5

Concessione e revoca

1. Il diploma che attesta il conferimento dell'onorificenza è rilasciato dalla Direzione generale per il personale militare, a richiesta dell'interessato, attraverso il comando di appartenenza che ne cura l'istruttoria. Per il personale militare in congedo, l'istanza deve essere presentata, con le stesse modalità, attraverso le organizzazioni territoriali di Forza armata ovvero, se appartenente all'Arma dei carabinieri, attraverso l'ultimo comando di appartenenza.

2. La Direzione generale per il personale militare stabilisce, con propria circolare, le modalità per la concessione dell'onorificenza, ovvero per la revoca nei casi di cui all'art. 1425 del codice.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Al personale militare insignito del titolo onorifico di "Veterano" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applica il decreto del Ministro della difesa 13 settembre 2022, citato in premessa, in quanto compatibile con le presenti disposizioni.

2. Per le concessioni in corso fino alla data di adozione del presente decreto si applicano le disposizioni precedentemente in vigore.

Roma **21 FEB 2025**

IL MINISTRO

